LEGISLATURA XXVI — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1923

rapporto ai magistrati che sono numerosissimi e non potrebbero votare.

PRESIDENTE. Il Governo l'accetta? ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. L'ac-

cetta.
VICINI. Si potrebbero sopprimere le parole: « nonchè il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50 » perchè quando si è detto presidente e vicepresidente basta.

PRESIDENTE. Non posso mettere ai voti semplicemente l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Vicini perchè esso parte dalla premessa che non ci siano gli scrutatori.

Metto invece a partito l'articolo 60 coll'emendamento dell'onorevole Vicini accettato dal Governo e dalla Commissione. Esso rimane così formulato:

## Art. 60.

« Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui allo articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano inscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione ».

(È approvate).

## Art. 61.

- « Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.
- « Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli altri presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stato designati a rappresentanti di liste di candidati ».

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Vicini:

- « Sostituire il seguente:
- « Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, il segretario ed i rappresentanti di lista.
- « Quando non siano stati nominati o non siano presenti almeno quattro rappresentanti di lista, il presidente completa tale numero chiamando a fungere da scrutatori

alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, esclusi i rappresentanti di lista supplenti ».

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgerlo. VICINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 61.

(È approvato).

## Art. 62.

- « La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.
- « Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possano entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.
- « Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al nodello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possono girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.
- « I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come del tramezzo; il lato dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.
- « Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri del loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Ciriani:

« Al comma secondo, dopo le parole: stanno gli elettori, aggiungere: della sezione ».

Non essendo presente l'onorevole Ciriani, s'intende che vi abbia rinunziato.

Metto a partito l'articolo 62 nel testo già letto.

(È approvato).